

Amendola – zona. Ind.le, comune di Tornareccio (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni e
le finalità di cui in narrativa –

1. di aggiornare il riconoscimento definitivo all'impresa alimentare "**Iezzi Bruno & C. Snc**" con impianto in via Amendola – zona Industriale, comune di Tornareccio (CH) prendendo atto dell'ampliamento della tipologia di attività come da planimetrie e relazioni tecniche presentate;
2. di confermare il numero unico di riconoscimento definitivo

IT

13 83

CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Impianto: stabilimento di trasformazione, categoria 9 – latte crudo e derivati, prodotti formaggi freschi e stagionati ed altri prodotti a base di latte bovino;

Impianto: centro di riconfezionamento, categoria 0 – attività generali, prodotti formaggi freschi e stagionati ed altri prodotti a base di latte bovino, bufalino, ovino, caprino.

Il Sig. Iezzi Bruno, C.F. ZZI BRN 49E28 L224I, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato

ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

3. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
4. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. di Lanciano/Vasto è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
5. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
7. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 04.11.2009, n. DG11/184:

Sicurezza Alimentare - Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

Dato atto che la normativa europea sopra richiamata - all'art. 55 del Reg. (CE) n. 178/2002 e all'art. 13 del Reg. (CE) n.882/2004 - prevede l'elaborazione di piani operativi di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per la gestione delle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi che le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli artt. 53 e 54 del citato Reg. (CE) n. 178/2002;

Vista la decisione della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un Piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi;

Visto il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

Viste le linee guida per l'applicazione del reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-p-I8da 9/1 del 28.12.2005 - recepite con determinazione Dirigenziale 133/2007 - e trasmesse alle ASL regionali con l'allegata nota del Servizio veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 05.01.2006;

Visto l'Accordo 28 luglio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente: "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle Province Autonome sul documento recante = Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l'attuazione del Reg. (CE) n.178 del 2002. (rep.atti n.2334)", pubblicato sulla G.U.R.I. n.294 del 19 dicembre 2005;

Visto il Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Visto il Regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) 853/2004 e dei Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) 853/2004 e 854/2004;

Visto il Regolamento (CE) 2076/2005 della Commissione che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 853-854-882/2004 che modifica i Regolamenti (CE) 853-854/2004;

Visto il Regolamento (CE) 1663/2006 della Commissione recante modifica al Regolamento

(CE) 854/2004 per i controlli ufficiali sui prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) 1664/2006 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 2074/2005 per l'attuazione di talune misure per i prodotti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 1666/2006 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 2076/2006 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 853-854-882/2004;

Visto il Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti che sostituisce le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base a cui questa Conferenza ha facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano", sancita il 15 dicembre 2005 (repertorio n. 2395);

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi", sancita il 18 aprile 2007 (repertorio n. 84/CSR), recepita con Determinazione Dirigenziale n. DG11/133

del 29/08/2007;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep.atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" sancita il 13 novembre 2008 (Rep.atti n. 204/CSR e successiva rettifica Rep.atti n.42/CSR del 24 marzo 2009), recepita con Deliberazione del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17.06.2009;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sancita il 24 gennaio 2008 (repertorio n. 6/CSR);

Vista la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 "Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario regionale 2008-2010;

Visti gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;

Vista la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell'11.2.2008 - "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 –previsto Reg. CE n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DG/11/54 del 31.03.2008 ad oggetto: "IL LIBRO DELLE REGOLE", PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO-

ZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”;

Tenuto conto che è necessario recepire nell'ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. di recepire l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. (Rep. Atti n. 6/CSR del 24 gennaio 2008), **Allegato “A”** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di integrare con le misure di cui ai punti 1) - solo per la parte relativa al Sistema di allerta per gli alimenti e per i mangimi - quanto stabilito dal PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CON-

TROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”, di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. DG/11/54 del 31.03.2008;

3. di definire con successivi atti le modalità tecniche operative del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per il funzionamento di tutto il sistema regionale;
4. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e all'ARTA Abruzzo;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
6. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO "A"

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Rep. Atti n. 6/CSB del 24 gennaio 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 55 del Regolamento 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento 29 aprile 2004 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prescrive l'obbligo per gli Stati membri di elaborare Piani operativi di emergenza volti a stabilire le misure da attuarsi allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

VISTA la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un Piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi del citato articolo 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso Regolamento;

VISTA la nota del 24 ottobre 2007, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni comunitarie, ha trasmesso una proposta di intesa per l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

VISTA la nota in data 27 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole;

D. M. 10/01/2008





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 6 dicembre 2007, che non ha avuto luogo, e all'ordine del giorno di questa Conferenza del 20 dicembre 2007, nel corso della quale è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti;

VISTA la nota del 16 gennaio 2008, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice Interregionale in sanità, ha confermato l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

PREMESSO CHE


- la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un Piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso Regolamento;

- la sezione 2.1 dell'allegato alla predetta decisione per l'insediamento dell'Unità di Crisi Comunitaria e l'attuazione del "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi" da parte di tutte le parti interessate (Commissione, Autorità, Stati membri), individua i seguenti fattori critici:

- a) situazioni implicanti seri rischi, diretti o indiretti, per la salute umana e/o percepiti come tali;
- b) diffusione o possibile diffusione del rischio attraverso una parte considerevole della catena alimentare;
- c) potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri o Paesi terzi;

- l'articolo 13 del Regolamento (CE) 882/2004 prescrive l'obbligo per gli Stati membri di elaborare Piani operativi di emergenza, in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

gh
ms





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CON PRESENZA PERMANENTE PLURIRAFFORZATA
DELLA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- sussiste l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;

- si rende necessario:

- a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione delle emergenze, garantendo la salute pubblica;
- b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti dannosi per la salute pubblica;

- occorre considerare:

- a) il principio di precauzione che viene applicato quando sussiste una incertezza o quando non esistono informazioni scientifiche complete sul rischio potenziale;
- b) la necessità di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorché esista anche la sola possibilità che un alimento possa produrre effetti nocivi sulla salute;
- c) l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che:

Articolo 1

(Attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi)

1. In attuazione dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 882/2004, il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano di attuare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, in concordanza con il Piano generale comunitario secondo le procedure di cui all'Allegato II, parte integrante del presente atto.
2. Il Piano nazionale può essere attivato anche dal Ministero della Salute sulla base di particolari situazioni di rischio, in attesa di misure eventualmente da intraprendere a livello comunitario.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del Piano di cui alla presente intesa non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
D. TRUFFO E BOLZANI

ALLEGATO I

PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

ART. 1: AUTORITA' AMMINISTRATIVE

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali preposti, si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico, di seguito descritte:

- UNITA' DI CRISI NAZIONALE
- UNITA' DI CRISI REGIONALE E PROVINCE AUTONOME
- UNITA' DI CRISI PERIFERICA O LOCALE

ART. 2: COMPOSIZIONE

a) Unità di Crisi Nazionale:

- Direttore Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Responsabile unità di crisi nazionale) o suo sostituto
- Direttore Generale del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare (o suo sostituto)
- Direttore Generale della Sanità Animale e del Farmaco veterinario (o suo sostituto)
- Coordinatore di crisi o suo sostituto (come identificato a livello nazionale dalla Decisione della Commissione Europea del 29/4/2004)
- Un esperto in materia di sicurezza alimentare nominato dal Ministro della Salute
- Direttore Ufficio VIII della Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione o suo sostituto
- Direttori di altri settori o Dirigenti di altri uffici del Ministero della Salute eventualmente coinvolti dall'emergenza
- Rappresentante dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
- Responsabile/i delle Unità di Crisi Regionali e delle Province Autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i
- Direttore/i degli ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI e AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE AMBIENTALE territorialmente competenti (o sostituti)

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unità di Crisi Nazionale può essere integrata con:

- Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (o suo sostituto)

[Handwritten signature]





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINDE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

database con gli elenchi delle altre Unità di Crisi Regionali e Locali, dell'Unità di Crisi Centrale, delle Forze Pubbliche, della Protezione civile localmente competente, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

d) Unità di Crisi Locale:

- Direttore Sanitario (Responsabile Unità di Crisi Locale) o suo delegato
- Dirigente Veterinario e Dirigente Medico dei rispettivi Settori/Servizi/Aree che si occupano di igiene degli Alimenti

L'Unità di Crisi Locale è ubicata presso una sede designata dalla ASL competente per territorio, che assicura anche l'adeguato supporto tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi delle Unità di Crisi Regionali, delle Province Autonome e locali, dell'Unità di Crisi Centrale, delle Forze Pubbliche, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

ART. 3: FUNZIONI

a) Unità di Crisi Nazionale:

L'Unità di Crisi Nazionale si attiva, in concordanza con l'Unità di Crisi Comunitaria o su segnalazione nazionale, in seguito al verificarsi di situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivati da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 del Reg. 178/2002/CE.

Essa stabilisce le modalità operative per garantire un rapido passaggio all'azione; in particolare:

- Individua, valuta e coordina le strategie operative da attuarsi sul territorio nazionale in caso di emergenza, e le aggiorna sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili e/o dell'evolversi della situazione.
- Controlla la reale operatività delle unità di crisi istituite, anche attraverso l'attuazione di piani di simulazione.
- Svolge anche un ruolo di informazione per l'opinione pubblica, riguardo i rischi in questione e le misure prese a riguardo.
- Promuove l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per il personale dei Servizi Veterinari, dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, degli ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI e dell'AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE AMBIENTALE in collaborazione con l'Unità di Crisi Regionale e delle Province Autonome.





Il Responsabile dell'Unità di Crisi Nazionale ha il compito di:

- Convocare le riunioni dell'unità di crisi nazionale ed eventualmente il gruppo di esperti.
- Autorizzare i provvedimenti necessari per attuare le strategie nazionali per una rapida gestione dell'emergenza.

Il Coordinatore di Crisi (identificato a livello nazionale nell'ambito dell'Unità di Crisi Comunitaria) ha il ruolo di:

- Garantire la cooperazione tra l'Unità di Crisi Nazionale e quella Comunitaria, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni.

b) Unità di Crisi Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano:

- Coordina e verifica le attività previste sul territorio.
- Assicura l'invio tempestivo, per via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza.
- Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento per il personale dei Servizi Veterinari, del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, degli ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI e dell'AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE AMBIENTALE in collaborazione con l'Unità di Crisi Centrale.
- In particolare il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province Autonome ha il ruolo di garantire la cooperazione con l'Unità di Crisi Nazionale.


c) Unità di Crisi Locale:

- Individua i punti di contatto, da comunicare alle Unità di Crisi Nazionale e Regionale e delle Province Autonome, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo.
- Verifica che i database inerenti i punti di contatto siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente, e segnatamente in caso di variazioni.
- Attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale.
- Si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite.
- Fornisce per il tramite dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province Autonome il debito informativo definito in ambito di Unità di Crisi Nazionale.
- In particolare, il Responsabile dell'Unità di Crisi Locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

ART. 4: LABORATORI

I laboratori coinvolti nel Piano di emergenza sono:

[Handwritten signature]





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna Unità di Crisi Locale predispone l'elenco con l'organigramma dell'unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette a quella regionale. Ogni Unità di Crisi Regionale e delle Province Autonome raccoglie gli elenchi delle Unità di Crisi Locali del suo territorio, e trasmette il proprio all'Unità di Crisi Nazionale. Analogamente l'Unità di Crisi Nazionale predispone il suo elenco e lo trasmette a tutte le Unità di Crisi Regionali e delle Province Autonome.

Tali elenchi devono essere agglomerati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), e segnatamente in caso di variazioni.

ART. 8: TERMINE DELLA CRISI

Quando l'Unità di Crisi Nazionale, sulla base dei dati forniti dalle Unità di Crisi Regionali, delle Province Autonome e Locali, ed eventualmente in concordanza con l'Unità di Crisi Comunitaria, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi.

A questo punto può procedere ad una valutazione post-crisi, con la partecipazione dei principali soggetti in causa, allo scopo di migliorare eventualmente le procedure operative messe in campo nella gestione della crisi, sulla base delle esperienze effettuate.

11/11/2009 10:00:00

gl
mm



